

14 agosto 2006 0:00

Ricongiungimenti familiari. Come cambierà la Bossi-Fini

di [Emmanuela Bertucci](#)

Il Consiglio dei Ministri ha annunciato il recepimento in Italia della direttiva europea sui ricongiungimenti familiari (2003/86/CE). Proponiamo uno schema riepilogativo di come cambierà la cosiddetta legge Bossi-Fini attualmente in vigore.

DINIEGO DI INGRESSO SOLO SE LA MINACCIA PER L'ORDINE PUBBLICO E' "CONCRETA E ATTUALE"

Verrà modificato l'art. 4, comma 3 del d.lgs. 286/98 (Testo unico) che, fra le altre cose, disciplina i casi in cui non è ammesso l'ingresso degli stranieri in Italia. Il comma 3, infatti, vieta l'ingresso agli stranieri che rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico. A questo comma verrà aggiunto un periodo in cui si specifica che in caso di nulla osta per ricongiungimento familiare l'ingresso può essere proibito solo se tale minaccia è "concreta ed attuale". Si applicherà dunque un regime più favorevole ai ricongiungimenti, poiché nel caso lo Sportello unico o la polizia di frontiera vogliano impedire l'ingresso del cittadino straniero dovranno fornire la prova della attualità e concretezza della minaccia.

REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO ED ESPULSIONE

Nel decidere l'eventuale revoca del permesso di soggiorno, e nel caso di espulsione amministrativa, occorrerà tenere in considerazione "la natura e l'effettività" dei vincoli familiari dell'interessato, la durata del soggiorno in Italia e i legami esistenti con il proprio paese di origine. Riteniamo che questa modifica abbia grande valore poiché, tenendo presente la precarietà del permesso di soggiorno -strettamente legato al lavoro- e la facilità di perderlo, accade che un membro della famiglia perda il diritto al permesso, e sia dunque obbligato a lasciare i propri cari, e a tornare in un Paese con il quale -e il caso non è raro- non ha più legami, poiché tutti i suoi parenti sono in Italia. Questa modifica consentirà/obbligherà l'amministrazione a tener conto delle relazioni familiari e sociali instaurate in Italia prima di revocare un permesso o comminare una espulsione, e la mancanza di valutazione di tali elementi potrà essere sottoposta al vaglio del giudice.

NON SARÀ PIÙ NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE AL REINGRESSO GLI STRANIERI ESPULSI IN CASO DI RICONGIUNGIMENTO

La legge prevede che lo straniero già espulso possa rientrare in Italia solo a seguito di una speciale autorizzazione al reingresso concessa dal Ministero dell'interno. Tale autorizzazione è discrezionale e il Ministero può benissimo non concederla. La modifica elimina la necessità di tale autorizzazione se sia stato autorizzato il ricongiungimento familiare, né lo straniero sarà perseguibile penalmente per aver trasgredito al divieto di reingresso. Su questa norma abbiamo una perplessità poiché il testo normativo non è chiaro. Dalla norma non si specifica infatti se ciò sia possibile sempre o solo nel caso in cui al momento dell'espulsione sia già stata presentata una domanda di ricongiungimento. Vista la tendenza degli Sportelli unici e delle questure ad applicare restrittivamente le norme in materia di immigrazione, riteniamo necessario che tale norma sia meglio specificata per evitare, all'indomani della sua adozione, dinieghi di visto e conseguente proliferarsi di ricorsi giudiziari sul punto. Ciò a beneficio delle tasche degli stranieri e della mole di lavoro dei giudici ordinari.

AMPLIAMENTO DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO

Il nuovo art. 28 del testo unico, sul diritto all'unità familiare, consentirà di chiedere il ricongiungimento anche a chi ha, a sua volta, fatto ingresso in Italia per motivi familiari.

AMPLIAMENTO DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI IN FAVORE DEI QUALI CHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO

In aggiunta a quanto già previsto dall'art. 29 del testo unico sarà possibile ricongiungersi con:

- il coniuge anche se separati legalmente;
- i figli minori non a proprio carico;
- i figli maggiorenni permanentemente invalidi (e non più invalidi totali)!!!!;
- i genitori, anche di età inferiore ai 65 anni purché siano a carico e non riescano a mantenersi adeguatamente nel proprio Paese.

Con riferimento ai requisiti reddituali, in caso di ricongiungimento a più di due figli di età inferiore ai 14 anni verrà richiesto un reddito pari al doppio dell'assegno sociale (e non triplo come attualmente previsto).

AUTORIZZAZIONE ALLA PERMANENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ai genitori autorizzati dal Tribunale per i minorenni alla permanenza in Italia per assistere i figli minori verrà rilasciato un permesso di soggiorno per "assistenza minore", rinnovabile e che consentirà lo svolgimento di attività lavorativa, ma non sarà convertibile in permesso lavorativo.

Quest'ultima modifica suscita qualche perplessità. Viene consentito al genitore di restare in Italia per assistere il minore: al compimento dei diciotto anni il permesso di soggiorno del genitore decadrà definitivamente, non potrà essere convertito e il genitore, che finora aveva provveduto al mantenimento dei figli, potrà entrare in Italia solo con ricongiungimento, e quindi solo se a sua volta mantenuto dal figlio. Riteniamo che un simile scenario sia paradossale, poiché impedirebbe al figlio, ad esempio, di iscriversi all'università senza lavorare, quando al suo mantenimento potrebbero provvedere i genitori (come del resto accade in buona parte delle famiglie italiane) se solo potessero convertire il proprio permesso in motivi di lavoro.

SOGGETTI CHE NON POSSONO CHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO

Le seguenti categorie di stranieri non potranno chiedere il ricongiungimento con i propri familiari:

- stranieri che hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, ma la cui domanda non sia ancora stata accettata;
- stranieri titolari di un permesso per misure di protezione temporanea;
- stranieri titolari di permesso rilasciato a seguito di eventi eccezionali, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità;
- stranieri che non soddisfano le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati Schengen;
- stranieri titolari di un permesso per protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati.

NORME DI PROCEDURA

Cambiano infine alcuni dettagli, comunque importanti, relativi ai requisiti e ai documenti da presentare unitamente all'istanza. Per il ricongiungimento ai figli minori è sufficiente che essi non abbiano compiuto 18 anni al momento della presentazione dell'istanza. Inoltre non sarà più necessario presentare la documentazione relativa ai rapporti di parentela allo Sportello unico, ma sarà sufficiente presentarla, una volta rilasciato il nulla osta, all'autorità consolare italiana. Ciò eviterà l'inutile transumanza di documenti in giro per il mondo e ridurrà i tempi del procedimento.